



Decreto Dirigenziale n. 36 del 27/08/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 8 - UOD Pesca, acquacoltura e caccia

Oggetto dell'Atto:

RINNOVO CONCESSIONE AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA "BOSCO FEUDO" IN AGRO DEI COMUNI DI MONTESANO SULLA MARCELLANA E CASALBUONO (SA) - ART. 23 L.R. 26 DEL 9 AGOSTO 2012 E S.M.I..

OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA "BOSCO FEUDO" IN AGRO DEI COMUNI DI MONTESANO SULLA MARCELLANA E CASALBUONO (SA) - Art. 23 L.R. 26 DEL 9 AGOSTO 2012 e s.m.i..

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. con legge regionale n°26 del 9 agosto 2012 "NOR ME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA IN CAMPANIA" pubblicata sul BURC n.52 del 13 Agosto 2012 che, tra l'altro, ha abrogato la L.R. 8/96, è stata approvata la nuova normativa sull'attività venatoria;
- b. con legge regionale del 06.09.2013, n.12 ad oggetto "Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2012, n°26, pubblicata sul BURC n.49 del 9 settembre 2013 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26/2012;
- c. la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n.1933 del 23.5.2003 ha approvato i "nuovi criteri" per la costituzione ed il rinnovo di tali Aziende;
- d. tali criteri sono stati emanati con D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania in data 6 ottobre 2003 n.47;
- e. detti criteri sono attualmente vigenti nelle parti non in contrasto con la citata legge n°26/2012 e s.m.i.;
- f. con decreto dirigenziale n°194 del 06/08/2004 e successivo D.D.R. di rinnovo n°111 del 26/06/2009 è stata concessa al Sig. Passarelli Gaetano nato a Vallo Della Lucania (SA) il 18.1.1936 ed ivi residente alla via Loreto l'autorizzazione per la costituzione dell'Azienda Faunistico-venatoria "BOSCO FEUDO" della superficie di ha 360.00.00, ricadente nei Comuni di Montesano sulla Marcellana e Casalbuono (SA) con scadenza al 30 giugno 2014;

CONSIDERATO che

- a. con richiesta del 19.12.2013 acquisita al prot. regionale n. 0890814 del 31.12.2013, nel semestre precedente la scadenza della concessione, il sig. Passarelli Gaetano, ha presentato istanza di rinnovo, così come previsto al comma 2 dell'art.14 del regolamento "nuovi criteri per la costituzione di aziende agro-turistico-venatorie emanato con D.P.G.R. n°625 del 22.9.2003";
- b. a seguito di specifica richiesta, di cui alla nota n. 0132736 del 24.02.2014, il sig. Passarelli Gaetano ha presentato la documentazione integrativa, acquisita al prot. dell'UOD con il n. 0486083 del 11.07.2014;

RILEVATO dall'esame della documentazione pervenuta che:

- a. il territorio interessato presenta le caratteristiche richieste dalla normativa in materia incluse le previsioni del Piano Faunistico Regionale e dei "nuovi criteri ..." per la costituzione di tali strutture emanati con D.P.G.R.n°625 del 22 settembre 2003 nel le parti non in contrasto con la normativa vigente;
- b. la superficie risulta non inferiore al limite di 300 ha previsto dall'art.10 del citato regolamento per la costituzione di aziende faunistico venatorie;
- c. la superficie non assentita risulta inferiore al 10% della superficie complessiva aziendale e quindi conforme a quanto previsto dall'art.23 comma 5 della L.R. 26/2012;

CONSIDERATO che per quanto concerne il requisito relativo al riconoscimento delle personalità giuridica privata, ai sensi del DPGR n. 619/2003, sono emersi incertezze sulla portata e gli effetti di siffatta previsione, per cui in attesa di una chiarificazione in proposito appare opportuno, al fine di non pregiudicare l'attività delle aziende faunistiche e quindi ad una migliore tutela e controllo del patrimonio faunistico ed ambientale del territorio acquisito nel corso degli anni, di fare il rinnovo di dodici mesi della concessione nelle more dei citati chiarimenti;

RITENUTO pertanto di dover provvedere

- a. nelle more della chiarificazione in ordine al riconoscimento della personalità giuridica privata, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 619 del 22 settembre 2003 di cui al comma 3, dell'art.23 della l.r. 26/2012 e s.m.i., al rinnovo per il periodo di soli 12 mesi anziché dieci anni, come previsto dal comma 1 dell'art.23 della medesima legge regionale, dell'azienda faunistico-venatorie "FOSSE" della superficie complessiva di ha 360.00.00, ricadenti nel Comune di Montesano sulla Marcellana e Casalbuono (SA);
- b. a vincolare il concessionario alle eventuali prescrizioni o divieti che dovessero sopravvenire successivamente al rilascio della concessione, anche in seguito all'applicazione di quanto previsto dal comma 5 dell'art.23 della l.r.26/2012 in merito al risarcimento dei proprietari o conduttori dei fondi inclusi coattivamente;

VISTI

- la legge 157/92 e s.m.i.;
- l'art.23 della L.R. 26/2013;
- legge regionale 06.09.2013, n.12;
- l'art.4, della L.R. 29 dicembre 2005, n.24;
- il D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'UOD Pesca, Acquacoltura e Caccia ;

NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE PROPRIE previste dalla normativa vigente;

D E C R E T A

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono approvate ed integralmente riportate nel seguente dispositivo:

1. di rinnovare, per il periodo di dodici mesi, nelle more della chiarificazione in ordine alla previsione sul riconoscimento della personalità giuridica privata ai sensi del DPGR n.619/2003, al sig. Passarelli Gaetano nato a Vallo Della Lucania (SA) il 18.1.1936 ed ivi residente alla via Loreto, n°16 in qualità di rappresentante legale dell'associazione "BOSCO FEUDO", la concessione dell'Azienda Faunistico-venatoria "BOSCO FEUDO" della superficie di ha 360.00.00, ricadente nel Comune di Montesano sulla Marcellana e Casalbuono (SA);
2. di stabilire esplicitamente che per la durata del rinnovo della concessione il sig. Passarelli è tenuto al rispetto degli stessi obblighi stabiliti con il decreto di prima concessione e successivi indicati nelle premesse e che si intendono riportati e trascritti, compreso il pagamento della tassa di concessione annuale prevista;

3. di subordinare la validità della presente concessione alla osservanza di quanto stabilito dalla legge regionale 26/2012 e s.m.i. e, in particolare, al risarcimento di quanto stabilito dal comma 5 dell'art.23, nonché all'esito dei successivi controlli in loco e documentali previsti dalla normativa vigente in materia di autocertificazione (art. 71 DPR 445/2000);
4. di subordinare, altresì, la concessione all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal rispetto dei "criteri per la costituzione" emanati con D.P.G.R.n.625 del 22.9.2003, per la parte non in contrasto con la nuova normativa regionale n°26/2012;

La mancata osservanza da parte del concessionario di quanto stabilito nel presente decreto e nei "nuovi criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie" emanato con D.P.G.R.n.625 del 22.9.2003, per la parte non in contrasto con la legge regionale 26/2012 e s.m.i. comporta la revoca dell'autorizzazione.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa:

- all'Assessore all'Agricoltura, per conoscenza

e, per competenza:

- all' UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale - BURC, ai fini della pubblicazione, ai sensi del D. lgs.vo n. 33/2013 artt. 26 e 27;
- all' UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - Archiviazione Decreti Dirigenziali".

Dott. Antonio CAROTENUTO